

IMPOSTE SUL REDDITO

Le novità per l'anno 2014 in materia di oneri detraibili

di Luca Mambrin

I modelli e le relative istruzioni del 730 e dell'Unico persone fisiche pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate riflettono, anche in tema di **oneri detraibili e deducibili**, le **modifiche legislative** intervenute nel corso dell'anno 2014.

In materia di **oneri detraibili** in particolare si analizzano le seguenti **novità**:

Premi assicurativi

L'art. 15, comma 1 lett. f) del Tuir prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al **19%** delle spese sostenute dal contribuente per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di morte o di invalidità permanente** da qualsiasi causa derivante, ovvero di **non autosufficienza** nel **compimento degli atti della vita quotidiana**.

Per l'anno **2013** tali oneri erano detraibili nel limite di **€ 630** e trovavano collocazione nei righi da E8 a E12, con il **codice "12"** nel modello 730/2014 ovvero nei righi da **RP8 a RP14** sempre con il **codice "12"** nel modello Unico PF 2014.

Per l'anno **2014**, invece, per tali **premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità**:

- i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto **il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%** (per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001) e i **premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni** (a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, stipulati o rinnovati fino al 2000) **sono detraibili per un importo non superiore ad € 530**;
- i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto **il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a € 1.291,14**, ma al **netto** dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

A seguito di tale **sdoppiamento** del limite di detraibilità sono state anche modificate le **modalità di indicazione** di tali oneri nell'ambito del modello 730/2015 e del modello Unico PF 2015: andranno indicati rispettivamente nei righi da E8 a E12 (modello 730) o nei righi da RP8 a RP14 con il **codice 36** i primi, nei medesimi righi ma con il **codice 37** i secondi.

Erogazioni liberali alle ONLUS

E' stata **elevata** rispetto all'anno 2013, **passando dal 24% al 26%** la percentuale di detraibilità delle **erogazioni liberali in favore delle ONLUS**, mentre è stato **confermato** il limite di spesa massimo agevolabile, pari ad **€ 2.065**. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo delle erogazioni liberali in favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari.

Invariata anche la modalità di indicazione di tali oneri, identificati con il codice **"41"** e da riportare nei righi da E8 a E12 del modello 730/2015 o nei righi da RP8 a RP14 del modello Unico PF 2015.

Erogazioni liberali a partiti politici

Per le **erogazioni liberali in denaro** in favore:

- dei **partiti politici** iscritti **nella prima sezione del registro nazionale** di cui all'art. 4 del D.L. n. 149/2013 (consultabile sul sito www.parlamento.it);
- dei **partiti o delle associazioni promotrici di partiti** effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici,

è prevista **per l'anno 2014 una detrazione del 26%** per **importi compresi tra € 30 ed € 30.000**.

Rispetto all'anno 2013 è stata **elevata la misura della detrazione** (era prevista al 24%) e degli importi detraibili (la detrazione era prevista per importi compresi tra € 50 ed € 10.000).

Invariata invece la modalità di indicazione di tali oneri, identificati con il codice **"42"** e da riportare nei righi da E8 a E12 del modello 730/2015 e nei righi da RP8 a RP14 del modello Unico PF 2015.

Sono state poi introdotte poi **due nuove detrazioni**.

Detrazione per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale

Ai contribuenti che hanno **stipulato contratti di locazione di alloggi sociali**, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'art. 5 della Legge n. 9/2007, adibiti ad abitazione principale spetta una **detrazione** pari a:

- **€ 900**, se il **reddito complessivo** non è superiore ad **€ 15.493,71**;

- **€ 450**, se il **reddito complessivo** non è superiore ad **€ 30.987,41**.

Tale detrazione dovrà essere indicata nel rigo **E71** del modello 730/2015 ovvero nel rigo **RP71** del modello Unico Persone fisiche ed identificata con il codice **"4"**.

Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani.

Ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola di età **inferiore ai 35 anni** è prevista una **detrazione pari al 19%** per le spese sostenute per il pagamento dei **canoni d'affitto dei terreni agricoli**. La suddetta detrazione del 19% spetta entro il limite di **€ 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di € 1.200 annui** (pertanto l'importo massimo del canone annuo che può essere indicato è pari ad € 6.318,00).

Inoltre si prevede che:

- il **contratto di affitto debba essere redatto in forma scritta**;
- i terreni agricoli locati devono essere **diversi da quelli di proprietà dei genitori**.

L'importo della spesa sostenuta dovrà essere indicato al rigo **E82** del modello 730/2015 o nel rigo **RP73** del modello Unico PF 2015.